

## L'IDENTITÀ E LA FUNZIONE DEI DIACONI PERMANENTI

Nota alle «Norme fondamentali per la formazione dei diaconi permanenti» e al «Direttorio per il ministero e la vita dei diaconi permanenti»

1. Introduzione. — 2. Struttura e valore giuridico. — 3. L'identità del diacono permanente. — 4. Statuto giuridico del diacono permanente.

### 1. *Introduzione.*

Lo scorso 22 febbraio 1998 sono stati pubblicati due documenti riguardanti i diaconi permanenti: l'uno, della Congregazione per l'educazione cattolica, tratta della loro formazione, l'altro, della Congregazione per il Clero, è dedicato al loro ministero e vita<sup>(1)</sup>. Entrambi i documenti vogliono essere, per i diaconi permanenti, ciò che per i presbiteri rappresentano la *Ratio fundamentalis institutionis sacerdotalis* e il *Direttorio per il ministero e la vita dei presbiteri*<sup>(2)</sup>. Nei decenni scorsi dalla restaurazione del diaconato permanente nella Chiesa latina, sono emersi problemi di varia natura sull'identità dei diaconi, sulla loro funzione nella Chiesa particolare, sulla loro missione. La spettacolare e poco omogenea crescita del numero di diaconi<sup>(3)</sup>, la prassi e l'esperienza di quegli anni ha sollevato per-

---

<sup>(1)</sup> C. PER L'EDUCAZIONE CATTOLICA, *Norme fondamentali per la formazione dei diaconi permanenti*, 22.2.1998. C. PER IL CLERO, *Direttorio per il ministero e la vita dei diaconi permanenti*, 22.2.1998, Città del Vaticano 1998.

<sup>(2)</sup> C. PER L'EDUCAZIONE CATTOLICA, *Ratio fundamentalis institutionis sacerdotalis*, 19.3.1985, in EV S.1, nn. 918-1072 e C. PER IL CLERO, *Direttorio per il ministero e la vita dei presbiteri*, 31.3.1994, in EV/14, nn. 750-917.

<sup>(3)</sup> Il numero di diaconi sposati è cresciuto progressivamente: nel 1979 erano 4.000 in tutto il mondo, nel 1987, 14.650 (di cui 8.482 negli Stati Uniti); nel 1992, 19.395 in tutto il mondo (10.314 negli Stati Uniti); nel 1996, 21.873, così distribuiti:

plexità nel Popolo di Dio e ha spinto i Vescovi a chiederne degli approfondimenti e dei chiarimenti<sup>(4)</sup>.

In questa breve nota non sarà possibile fare un commento particolareggiato dei contenuti di ciascun documento (basta pensare agli evidenti motivi di spazio: in considerazione del fatto che i due documenti, complessivamente, superano le 150 pagine). Mi limiterò perciò ad individuare gli aspetti più rilevanti dal punto di vista giuridico, di cui alcuni sono più generici ed altri più specifici. Questa scelta farà sì che la nostra attenzione sarà rivolta in maniera particolare al Direttorio della Congregazione per il Clero.

## 2. *Struttura e valore giuridico.*

Dal punto di vista della struttura formale, va segnalata la seguente peculiarità dei due documenti: pur essendo documenti diversi, pubblicati da due Congregazioni diverse, hanno una parte comune di cui sono autori le citate congregazioni: la *dichiarazione congiunta* e l'*introduzione*, firmate dai prefetti e dai segretari dei citati dicasteri<sup>(5)</sup>. In questo modo si vuole evidenziare la complementarità

---

Africa, 327; Asia, 132; Oceania, 123; America, 14.866 (USA, 11.175); Europa, 6.425. Cf. C. SEPE, *Le diaconat: un signe visible de l'action de l'Esprit-Saint*, in *La documentation catholique*, 1994, p. 1008; *Annuaire Statisticum Ecclesiae* 1995, Città del Vaticano 1997, p. 80; *Lumen. Revista de documentação e reflexão pastoral*, 59 (1998) março-abril, p.18. Nel marzo 1998, 22.390 diaconi permanenti. Cf. il testo dell'intervento del Card. Pio Laghi nella presentazione dei documenti che commentiamo, in *L'Osservatore romano*, 11.3.1998, p. 6. Da questi dati si evince che vi è una notevole sproporzione fra il numero di diaconi permanenti negli Stati Uniti e nei paesi europei e quello del resto del mondo.

(4) Per conoscere i problemi che sono emersi nell'esperienza della restaurazione del diaconato permanente risulta di grande utilità la relazione tenuta dall'allora Segretario della Congregazione per il Clero, nella Conferenza nazionale del diaconato cattolico degli Stati Uniti, celebratasi nel luglio 1994: C. SEPE, *Le diaconat: un signe visible de l'action de l'Esprit-Saint*, cit., p. 1005-1010. Tali problemi vanno da questioni prettamente giuridiche, come l'incardinazione, ad altre non meno importanti come la spiritualità di questi fedeli. Sull'elaborazione dei due documenti, vid. la *Dichiarazione congiunta* con cui si apre il volume citato in nota 1. Cf. anche l'intervento di Mons. C. TERNYÁK, Segretario della Congregazione per il Clero, nella presentazione del Direttorio, in *L'Osservatore romano*, 11.3.1998, p. 7. Sul lavoro della Plenaria sui diaconi permanenti, della Congregazione per il Clero, cf. *Sacrum Ministerium*, 2 (1996), p. 104-105.

(5) «L'introduzione, punto di riferimento e di ispirazione dell'intera normativa, qui pubblicata congiuntamente, rimane indissolubilmente legata ai singoli documenti». C. PER L'EDUCAZIONE CATTOLICA-C. PER IL CLERO, *Dichiarazione congiunta*, p. 9. Nella nota

dei due documenti. Vi è una continuità fra i due documenti anche perché entrambi riguardano gli stessi soggetti in diversi momenti della loro vita: la *Ratio fundamentalis* si sofferma soprattutto sulla selezione e sulla formazione dei candidati al diaconato permanente (6); il *Direttorio* riguarda invece la vita e il ministero dei diaconi (7).

Per quanto riguarda il *valore giuridico* da attribuire a questi documenti va rilevato che le *Norme fondamentali* per la formazione dei diaconi permanenti intendono « offrire alcuni principi di orientamento » circa la loro formazione e « dare alcune direttive che devono essere tenute in conto dalle Conferenze Episcopali nell'elaborazione della rispettiva *Ratio* nazionale » (8). Non è che prima non vi fossero indicazioni e principi che orientavano il lavoro delle Conferenze episcopali che avevano restaurato il diaconato permanente (9). La differenza sta nel fatto che d'ora in poi le *Rationes* nazionali riguardanti la formazione dei diaconi dovranno essere sottoposte all'esame e all'approvazione della Santa Sede (10). Finora ogni Conferenza poteva preparare la propria normativa, come previsto dal can. 236 (11). In

---

che accompagna l'introduzione si legge: « Questa parte introduttoria è comune alla *Ratio* e al *Direttorio*. Nel caso di pubblicazioni disgiunte dei due documenti, essi dovranno comunque riportarla ». C. PER L'EDUCAZIONE CATTOLICA-C. PER IL CLERO, *Introduzione*, p. 11.

(6) La *Ratio* consta di una introduzione propria (diversa a quella comune), di conclusione e di quattro parti: Protagonisti della formazione dei diaconi permanenti, profilo dei candidati al diaconato permanente, l'itinerario della formazione al diaconato permanente, le dimensioni della formazione dei diaconi permanenti.

(7) Il *Direttorio* è diviso in quattro parti: lo statuto giuridico del diacono, ministero del diacono, spiritualità del diacono, formazione permanente del diacono. Si chiude il documento con una preghiera a Maria Santissima.

(8) C. PER L'EDUCAZIONE CATTOLICA-C. PER IL CLERO, *Dichiarazione congiunta*, p. 8.

(9) I documenti pontifici e conciliari sul diaconato permanente, le norme specifiche contenute nel CIC costituiscono punti fermi per il lavoro delle Conferenze episcopali.

(10) « Analogamente poi a quanto lo stesso Concilio Vaticano II ha stabilito per le *rationes institutionis sacerdotalis*, con il presente documento si richiede alle Conferenze episcopali che hanno restaurato il diaconato permanente di sottoporre le loro rispettive *rationes institutionis diaconorum permanentium* all'esame e all'approvazione della Santa Sede. Questa le apprenderà, dapprima *ad experimentum*, e poi per un determinato numero di anni, in modo che siano garantite periodiche revisioni ». C. PER L'EDUCAZIONE CATTOLICA, *Ratio*, n. 15.

(11) Can. 236: « I candidati al diaconato permanente, secondo le disposizioni della conferenza dei Vescovi, siano formati a condurre una vita evangelica e siano preparati a compiere nel debito modo i doveri propri dell'Ordine: 1° se sono giovani, di-

quanto diritto canonico complementare al CIC, per avere carattere giuridico vincolante si doveva ottenere la *recognitio* della Santa Sede<sup>(12)</sup>.

Da parte sua il Direttorio ha « carattere giuridico vincolante laddove le sue norme 'ricordano uguali norme disciplinari del Codice di Diritto Canonico', o 'determinano i modi di esecuzione delle leggi universali della Chiesa, esplicitano le loro ragioni dottrinali e ne inculcano o sollecitano la loro fedele osservanza'. In questi precisi casi, esso va considerato come formale Decreto generale esecutivo (cf. can. 32) »<sup>(13)</sup>.

### 3. *L'identità del diacono permanente.*

Pur non avendo come scopo immediato e precipuo l'approfondimento dell'identità dei diaconi, entrambi i documenti contribuiscono a chiarirla. Non è pensabile infatti che il documento dedicato alla formazione dei candidati al diaconato permanente e quello al ministero e vita del diacono permanente non si fondino saldamente sulla loro identità: i contenuti, le fasi, gli agenti della formazione dei candidati e i criteri per accertare la loro idoneità sono stretta-

---

morando almeno per tre anni in una casa specifica, a meno che per gravi ragioni il Vescovo diocesano non abbia disposto diversamente; 2° se sono uomini di età più matura, sia celibi sia coniugati, mediante un progetto formativo della durata di tre anni, determinato dalla conferenza Episcopale».

<sup>(12)</sup> Cf. can. 455 § 2. Per un esempio di questa procedura cf. il decreto del presidente della CEI, che precede la pubblicazione del documento della CEI, *I diaconi permanenti nella Chiesa in Italia. Orientamenti e norme*, 1.6.1993, Bologna 1993, p. 5. La *Ratio institutionis diaconorum permanentium* nell'esigere l'approvazione dei regolamenti nazionali da parte della Santa Sede ribadisce per i diaconi ciò che il decreto conciliare *Optatam totius*, n. 1 aveva disposto riguardo i sacerdoti. Tali approvazioni trovano la loro giustificazione nel fatto che in ambedue i casi viene regolamentata la formazione dei ministri sacri della Chiesa. Comunque resta il fatto della diversa forza giuridica vincolante di un documento di una congregazione approvato dal Romano pontefice (ma non in forma specifica) e di un documento conciliare.

<sup>(13)</sup> C. PER L'EDUCAZIONE CATTOLICA-C. PER IL CLERO, *Dichiarazione congiunta*, p. 9. Si tratta quindi dello stesso valore che è stato attribuito al già citato Direttorio della Congregazione per il Clero sulla vita e ministero dei presbiteri. In seguito ad una consultazione riguardante l'obbligatorietà di quanto disposto al n. 66 del Direttorio, il P. Consiglio per l'interpretazione dei testi legislativi si pronunciò il 22 ottobre 1994 sul valore giuridico di questo documento. Per la risposta vid. *Communicationes*, 27 (1995), p. 193-194. Per il testo italiano della risposta, vid. *Sacrum Ministerium*, 2 (1995), p. 263.

mente collegati a ciò che essi diventeranno. Allo stesso modo, le funzioni che i diaconi svolgeranno all'interno del Popolo di Dio, il loro stile di vita, la loro formazione permanente saranno in funzione e al servizio della loro identità. A partire della dottrina del Concilio Vaticano II sul diaconato<sup>(14)</sup> e del magistero ad esso successivo<sup>(15)</sup>, si ribadisce adesso che il diacono permanente è *sempre* un fedele ordinato, un ministro sacro. Tramite il sacramento dell'Ordine egli è consacrato a Dio, viene configurato a Cristo Servo e riceve una missione nella Chiesa. Dal momento dell'ordinazione diaconale, colui che l'ha ricevuta dovrà cercare che la sua vita, il suo modo di pensare, di agire, rispecchino Cristo, Servitore. Essere diacono si ripercuoterà in tutta la sua vita. Perciò, come afferma il Card. Castrillón Hoyos, «la teologia del diaconato permanente, la sua spiritualità, la sua dimensione giuridica, la sua attività ministeriale, vanno interamente sviluppate nell'ambito del sacramento dell'Ordine»<sup>(16)</sup>.

Questa realtà, essere diaconi, incide nella loro posizione nei confronti degli altri fedeli. Da un lato, in quanto fedele che ha ricevuto il primo grado del sacramento dell'Ordine, il diacono si trova in una posizione diversa a quella dei fedeli non ordinati. Dall'altro, nei confronti degli altri ordinati, i diaconi si trovano in situazioni diverse: non sono uguali ai presbiteri e ai Vescovi. Questi sono sacerdoti; i diaconi non lo sono (loro sono ordinati per il servizio)<sup>(17)</sup>. Comunque tutti gli ordinati sono membri della Gerarchia e sono ministri sacri.

Questi elementi sostanziali sono presenti lungo tutto il documento e stanno alla base di concreti orientamenti e disposizioni normative. Ciò risulta in maniera evidente nella trattazione delle fun-

<sup>(14)</sup> Cf. CONCILIO VATICANO II, *Lumen Gentium*, n. 29, *Ad gentes*, n. 16, *Orientalium Ecclesiarum*, n. 17.

<sup>(15)</sup> PAOLO VI, mp. *Sacrum diaconatus ordinem*, 18.6.1967, in EV/2, n. 1368-1406; IDEM, mp. *Ad pascendum*, 15.8.1972, in EV/4, n. 1771-1793. Vid. anche *Catechismo della Chiesa cattolica*, nn. 1569-1571, 1583, 1588 e le catechesi di Giovanni Paolo II sul diaconato, tenute nel 1993 (in *Giovanni Paolo II ai presbiteri e diaconi. Catechesi del mercoledì 31 marzo-20 ottobre 1993*, Città del Vaticano 1994, p. 112-127) e il suo discorso ai partecipanti all'Assemblea plenaria della Congregazione per il Clero, 30.11.1995, in *Sacrum Ministerium*, 2 (1996), p. 107-111.

<sup>(16)</sup> D. CASTRILLÓN HOYOS, *Presentazione del «Direttorio per il ministero e la vita dei diaconi permanenti»*, in *L'Osservatore romano*, 11.3.1998, p. 7.

<sup>(17)</sup> Poiché non sono presbiteri i diaconi permanenti non sono membri del presbitero della Chiesa particolare. Cf. C. PER IL CLERO, *Direttorio*, n. 42.

zioni che i diaconi permanenti sono chiamati a svolgere e dalla loro « precedenza » rispetto ai fedeli non ordinati nell'esercizio del *munus sanctificandi* e *docendi*. Ciò giustifica il fatto che in alcuni casi, benché il laico possa, in virtù di un mandato, svolgere funzioni simili a quelle del diacono<sup>(18)</sup>, questi sia *ministro ordinario*, qualifica che non spetterà mai al laico<sup>(19)</sup>. In altri casi, in assenza del presbitero, il diacono viene preferito ai laici. Così, viene disposto che, mancando un sacerdote, « in presenza di un diacono, la partecipazione all'esercizio della cura pastorale non può essere affidata ad un fedele laico, né ad una comunità di persone; così pure la presidenza di una celebrazione domenicale »<sup>(20)</sup>.

Nell'ambito della posizione del diacono permanente all'interno della Gerarchia, viene sottolineato anzitutto il suo legame con il Vescovo diocesano: si tratta di un rapporto di stretta dipendenza, perché i diaconi sono al servizio dei vescovi<sup>(21)</sup>, da loro ricevono gli incarichi<sup>(22)</sup>, e in riferimento al Vescovo acquistano senso pieno le loro funzioni di diaconia (della Parola, della liturgia, e della carità). Il rapporto di comunione con i presbiteri si concretizza nel servizio e nell'assistenza che i diaconi, nello svolgimento delle funzioni loro proprie, sono chiamati a dare ai sacerdoti<sup>(23)</sup>. Data la natura delle fun-

---

(18) Si pensi ad es. alle funzioni che svolgono i ministri straordinari dell'Eucarestia e alle facoltà concrete che possono ricevere i laici (guidare le preghiere liturgiche, l'esercizio del ministero della Parola, ecc.). Cf. can. 230 § 3. Nell'ambito liturgico, occorre ricordare che la diaconia dell'altare, « perché originata dal sacramento dell'Ordine, differisce essenzialmente da qualsiasi ministero liturgico che i pastori possano affidare ai fedeli non ordinati ». C. PER IL CLERO, *Direttorio*, n. 28. Cf. C. PER IL CLERO E ALTRE, *Istruzione su alcune questioni circa la collaborazione dei fedeli laici al ministero dei sacerdoti*, 15.8.1997, art. 6-7 e 12.

(19) Il diacono è ministro ordinario del battesimo, della sacra comunione e dell'esposizione del Santissimo sacramento e della benedizione eucaristica. Cf. C. PER IL CLERO, *Direttorio*, n. 31-32.

(20) C. PER IL CLERO, *Direttorio*, n. 41. In situazioni di scarsità di presbiteri, nella partecipazione all'esercizio della cura pastorale della parrocchia « i diaconi hanno sempre la precedenza sui fedeli non ordinati ». *Ibid.* n. 41.

(21) Ciò risulta palese nell'ambito liturgico: « Al ministero del Vescovo e, subordinatamente, a quello dei presbiteri, il diacono presta un aiuto sacramentale, quindi intrinseco, organico, inconfondibile ». C. PER IL CLERO, *Direttorio*, n. 28.

(22) « Spetta soltanto ai Vescovi, i quali reggono e hanno cura delle Chiese particolari 'come Vicari e legati di Cristo', conferire a ognuno dei diaconi l'ufficio ecclesiastico a norma del diritto ». C. PER IL CLERO, *Direttorio*, n. 40.

(23) Nel trattare i tre ambiti di diaconia, il Direttorio ribadisce in diversi mo-



particolari novità, poiché riprende la normativa codiciale. Invece, il documento della Congregazione per il Clero sottolinea per proteggere l'identità del diacono, alcuni elementi che nel diritto di Diritto canonico restano più nell'ombra. Mi riferisco a quanto disposto al can. 288. In esso l'attenzione si concentra sull'esonero dei diaconi permanenti da alcuni obblighi pre-veduti per i chierici, restando in un secondo piano la clausola la quale prevede che il diritto particolare possa stabilire diversamente<sup>(28)</sup>. L'esonero riflette, anzi, la situazione peculiare dei diaconi permanenti sposati: sono soggetti delle relazioni giuridiche matrimoniali e familiari, comportando ciò un insieme di obblighi e diritti naturali e confronti del rispettivo coniuge e dei figli; molti di loro contano ad esercitare le loro professioni civili — mezzo per il loro sostentamento e quello delle loro famiglie —, assumono delle responsabilità economiche di ogni tipo per portare avanti la famiglia, e in quanto cittadini hanno responsabilità simili a tutti i fedeli sposati. In conseguenza essi non sono tenuti a portare l'abito ecclesiastico nelle celebrazioni liturgiche indosseranno i paramenti previsti dalle norme liturgiche), possono dedicarsi al commercio ed assumere responsabilità economiche senza dover chiedere la licenza all'Ordinario, possono esercitare cariche pubbliche a cui è annessa la potestà civile e, infine, possono essere dirigenti di sindacati e partecipare attivamente nei partiti politici. Tuttavia, poiché le circostanze concrete della diocesi o della nazione e anzitutto la ripercussione della presenza dei diaconi permanenti in alcuni ambiti della vita civile possono essere molto diverse, si prevede che il diritto particolare possa disporre diversamente. Può non essere conveniente in alcuni Paesi che i diaconi — ministri della Chiesa — occupino cariche pubbliche o siano dirigenti politici o sindacali, perché ciò potrebbe danneggiare la Chiesa.

*Episcopato, presbiterato, diaconato*, a cura di E. Cappellini, Cinisello Balsamo 1988, pp. 359-370.

<sup>(28)</sup> Can. 288: «I diaconi permanenti non sono tenuti alle disposizioni dei can. 284, 285, § 3 e 4, 286, 287 § 2, a meno che il diritto particolare non stabilisca diversamente». Dai dati in mio possesso, soltanto la Conferenza episcopale di Gambia, Liberia e Sierra Leone ha deciso di non esonerare i diaconi dagli obblighi citati al can. 288; questa norma di diritto particolare si stabilisce esplicitamente che «permanent deacons are bound by the provisions of Canon 284, 285 §§ 3 e 4, 286 and 287 § 2». Cita J.T. MARTÍN DE AGAR, *Legislazione delle Conferenze episcopali complementare al CIC* (Lano 1990, p. 287).

Nel Direttorio sembra che invece si voglia dare più enfasi fatto che il diritto particolare può prevedere la applicazione ai diaconi permanenti di alcuni dei citati obblighi, diventando principio che prima poteva di fatto essere un'eccezione<sup>(29)</sup>: la proibizione di esercitare il commercio e un'attività affaristica; di occupare uffici di annessa la giurisdizione civile, di ricevere incarichi che comportino un rendiconto; di essere amministratore di beni dei laici; e, infine, di prendere parte attiva nei partiti politici o guidare i sindacati<sup>(30)</sup>. Comunque, non vi è nel Direttorio una deroga al can. 288. Sulla stessa linea intesa al rafforzamento dell'identità del diacono permanente si trovano alcuni orientamenti: che ogni diacono svolga funzioni davvero a lui proprie (diaconia della Parola, della liturgia, della carità)<sup>(31)</sup> e che la formazione permanente di questi ministri sacri prevenga le dicotomie e rotture nella loro vita spirituale,

<sup>(29)</sup> Il n. 12 del Direttorio è dedicato agli impegni professionali dei diaconi permanenti. In esso si esaminano le attività economiche e professionali che sono proibite ad altri chierici ma che, secondo il can. 288, può svolgere un diacono. Dopo aver presentato la normativa codiciale ci sono alcune precisazioni che ritengo significative. Così, in riferimento alle attività e funzioni del can. 285 § 3 e 4 e la non applicabilità della proibizione, si dice: «poiché tale deroga può risultare non opportuna, è previsto che il diritto particolare possa determinare diversamente». Un po' più avanti, nello stesso numero, pur riconoscendo che i diaconi permanenti possono esercitare il commercio e l'attività affaristica, li si mette in guardia: «i diaconi permanenti, comunque, avranno sempre cura di valutare ogni cosa con prudenza, chiedendo consiglio al proprio Vescovo, soprattutto nelle situazioni e nei casi più complessi. Talune professioni, pur oneste e utili alla comunità — se esercitate da un diacono permanente — potrebbero risultare, in determinate situazioni, difficilmente compatibili con le responsabilità pastorali proprie del suo ministero. L'autorità competente, pertanto, tenendo presente le esigenze della comunione ecclesiale e la fruttuosità dell'azione pastorale al servizio di essa, valuti prudentemente i singoli casi, anche quando si verifichi un cambiamento di professione dopo l'ordinazione diaconale». C. PER IL CLERO, *Direttorio*, n. 12.

<sup>(30)</sup> Dalla lettura del Direttorio l'unico obbligo da cui continuerebbero comunque ad essere esonerati è quello riguardante l'abito ecclesiastico.

<sup>(31)</sup> «Nel conferire l'ufficio è necessario valutare attentamente sia le necessità pastorale che, eventualmente, la situazione personale, familiare — se si tratta di uxoriati e professionale dei diaconi permanenti. In ogni caso, però, è di grandissima importanza che i diaconi possano svolgere, a seconda delle loro possibilità, il proprio ministero di pienezza, nella predicazione, nella liturgia e nella carità, e non vengano relegati a funzioni marginali, a funzioni meramente suppletive, o a impegni che possono essere ordinatamente compiuti dai fedeli non ordinati. Solo così i diaconi permanenti appariranno la loro vera identità di ministri di Cristo e non come laici particolarmente impegnati nella vita della Chiesa». C. PER IL CLERO, *Direttorio*, n. 40 (il corsivo è mio). Cf. anche n. 42.

professionale, familiare, ecc. <sup>(32)</sup>. Si è consapevoli, infatti, che possono facilmente verificarsi gravi tensioni nella vita di questi ministri sacri, in particolare di quelli coniugati, in grado di mettere in discussione la propria identità nella Chiesa e nel mondo: hanno molto spesso un lavoro professionale lungo la settimana, una famiglia da accudire, e inoltre un ministero da svolgere nel poco tempo che resta a loro disposizione. Se le funzioni o l'ufficio a loro affidati non fossero davvero diaconali, allora il rischio di una crisi d'identità sarebbe ancora più elevato. In ogni caso, ciò che si deve evitare a tutti i costi è che in un diacono il suo *essere diacono* possa ridursi essenzialmente all'esercizio di alcune funzioni nel fine settimana, come se negli altri giorni e nel resto delle sue attività egli fosse un laico.

In relazione al sostentamento e alla previdenza sociale del diacono permanente il Direttorio prende in considerazione un elemento poco caratteristico nella vita degli altri chierici: la presenza di introiti di natura extra ecclesiale, corrispondenti ad un lavoro professionale civile (stipendio per l'esercizio di una professione o pensione in seguito all'attività professionista). Si ripropone sostanzialmente quanto previsto al can. 281 <sup>(33)</sup> e si aggiunge che il diritto particolare può concretare altri aspetti, come il rimborso delle spese sostenute dal diacono per lo svolgimento del ministero, il da farsi dinanzi la perdita non colpevole del posto di lavoro del diacono, il sostentamento della moglie e dei figli del diacono deceduto, ecc. <sup>(34)</sup>. Nei casi in cui

<sup>(32)</sup> «La formazione permanente consiste nell'aiutare i diaconi a superare qualsiasi dualismo o rottura fra spiritualità e ministerialità ma, prima ancora, a superare ogni rottura fra la propria eventuale professione civile e la spiritualità diaconale, 'a rispondere all'impegno richiesto dalla dignità e dalla responsabilità che Dio ha conferito loro per mezzo del sacramento dell'Ordine; nel custodire, difendere e sviluppare la loro specificità e vocazione; nel santificare se stessi e gli altri mediante l'esercizio del ministero'». C. PER IL CLERO, *Direttorio*, n. 66.

<sup>(33)</sup> Si distinguono fondamentalmente tre situazioni in cui si può trovare il diacono permanente: 1. il diacono celibe, dedicato a tempo pieno al ministero, senza neppure un'altra fonte di sostentamento: ha diritto alla remunerazione; 2. il diacono coniugato, dedicato a tempo pieno al ministero, senza altre fonti di sostentamento: ha diritto a una remunerazione che consenta l'onesto sostentamento suo e della sua famiglia; 3. il diacono coniugato che ha una remunerazione per il lavoro civile o una pensione: con i redditi provenienti da tale remunerazione, indipendentemente della piena o parziale dedicazione al ministero, deve provvedere al suo sostentamento e a quello della propria famiglia. Cf. C. PER IL CLERO, *Direttorio*, n. 15-19.

<sup>(34)</sup> Cf. C. PER IL CLERO, *Direttorio*, n. 20.

il diritto particolare non abbia ancora provveduto a questo, sarebbe auspicabile un'adeguata sensibilità dei Vescovi e delle comunità cristiane dinanzi ai problemi di natura economica che possano assalire i diaconi permanenti. È vero che in presenza di una remunerazione civile, secondo il can. 281 § 3 e il n. 19 del Direttorio, dai redditi di quella remunerazione dovrà provvedere il diacono al suo sostentamento e a quello della sua famiglia. Ciò però non può significare che la diocesi possa chiudere gli occhi ai bisogni di questi diaconi e delle loro famiglie, qualora il ricavato dalla professione civile che hanno esercitato non fosse sufficiente, in particolare nei casi in cui vi sia la piena dedicazione al ministero<sup>(35)</sup>. Non sovvenire a queste necessità sarebbe ingiusto, lesivo della dignità dei ministri sacri, e inoltre costituirebbe una manifestazione di una sbagliata comprensione del ministero di questi fedeli ordinati, come se tale ministero fosse una semplice attività di volontariato ecclesiale.

Pur apprezzando lo sforzo dei due documenti nel sottolineare e approfondire l'identità del diacono permanente, la volontà di salvaguardare tale identità può aver suggerito l'opportunità di richiedere che il Vescovo debba approvare il direttore spirituale del diacono<sup>(36)</sup>. Tuttavia, tale disposizione non si adegua alla libertà anche nella vita spirituale che è propria di tutti i chierici. Nei più recenti documenti ecclesiastici si sottolinea infatti la libertà dei presbiteri nella propria vita spirituale, senza che vi sia nessun accenno ad un'eventuale approvazione del direttore spirituale personale da parte del

---

<sup>(35)</sup> La logica del can. 281 § 3 è proprio garantire il sostentamento del diacono e della sua famiglia. Il principio che si stabilisce all'inizio del paragrafo è proprio quello che il diacono coniugato con dedicazione piena al ministero abbia diritto ad essere remunerato. Se poi già riceve quanto è sufficiente, allora la diocesi non dovrà provvedere alla remunerazione. Cf. J. DE OTADUY, *Comentario al can. 281*, in *Comentario exegetico al Código de Derecho canónico*, vol. 2, Pamplona 1996, p. 354.

<sup>(36)</sup> «È quindi di somma importanza che i diaconi abbiano modo di scegliere un direttore spirituale, approvato dal Vescovo, con il quale avere regolari e frequenti colloqui». C. PER IL CLERO, *Direttorio*, n. 66. Non si determina se il diacono permanente sia tenuto a scegliere un direttore spirituale fra quelli approvati dal Vescovo o se egli possa scegliere liberamente qualsiasi direttore spirituale, dovendo tale scelta essere successivamente approvata dal Vescovo. Anche la *Ratio institutionis*, prevede l'approvazione del direttore spirituale («Il direttore spirituale è scelto da ogni aspirante o candidato e dovrà essere approvato dal Vescovo o dal Superiore maggiore». *Ratio institutionis*, n. 23. Cf. anche il n. 42 dello stesso documento). Ciò potrebbe essere giustificato con il fatto che si tratta di candidati al diaconato, persone che percorrono un periodo di formazione più intenso.

Vescovo<sup>(37)</sup>. Se inoltre si ha presente il diritto fondamentale di seguire la propria vita spirituale<sup>(38)</sup>, non vi sono motivi sufficienti per poter restringere la libertà dei diaconi in questo campo di tanta rilevanza. Il Vescovo potrà suggerire alcuni sacerdoti come direttori spirituali, ma non si deve esigere al diacono che abbia la direzione della sua anima con uno di essi.

LUIS NAVARRO

---

<sup>(37)</sup> «Occorre rispettare, con ogni cura, il diritto di ciascun sacerdote diocesano ad impostare la propria vita spirituale nel modo che ritiene maggiormente opportuno, sempre conformemente — come è ovvio — alle caratteristiche della propria vocazione e dei vincoli che da essa derivano». C. PER IL CLERO, *Direttorio per il ministero e la vita dei presbiteri*, cit., n. 88. Perciò nello stesso documento si afferma in riferimento alla direzione spirituale: «Nel far uso di questo efficace mezzo di formazione, tanto sperimentato nella Chiesa, i presbiteri avranno piena libertà nella scelta della persona che li deve guidare». *Ibid.*, n. 54. Nel caso dei seminaristi è previsto che il direttore spirituale del seminario e gli altri sacerdoti che collaborano con lui siano approvati dal Vescovo. Cf. can. 239 § 2. Invece nulla vieta, nella legislazione attuale, che il seminarista possa avere un moderatore della vita spirituale scelto liberamente. Cf. can. 246 § 4. Sulla libertà dei seminaristi in questo campo, cf. T. RINCÓN PÉREZ, *La libertad del seminarista para elegir el moderador de su vida espiritual*, in *Ius canonicum*, 28 (1988), p. 451-488.

<sup>(38)</sup> Cf. can. 214.